

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 dicembre 2010, ha adottato la seguente decisione:

#### Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO DELLA S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GORINI GIULIO;**

**INFLITTE SEGUITO GARA GROUP C. DI CASTELLO/SPORTING TERNI DEL 28.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 68 dell'1.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Group C. di Castello di Città di Castello (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA ROSSANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROSSANESE/FORZA E CORAGGIO DEL 5.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 6.12.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Rossanese A.S.D. di Castello di Rossano Scalo (Cosenza) annulla la sanzione dell'ammenda di €400,00 inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 16 dicembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete